

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/07/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dalla Revest Srl, avverso una cartella di pagamento scaturita dal controllo della dichiarazione ex art. 36 bis Dpr 600/73 e art. 54 Dr 633/72 a seguito del quale veniva contestato alla società il mancato versamento di IRAP, IVA e IRES per l'anno 2005 per € 4.388,80.

Lamentava la Ricorrente società che nessun invito a fornire chiarimenti era stato inviato al contribuente prima della cartella, come sarebbe prescritto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del Contribuente - L 212/00 - : per tale motivo la cartella sarebbe nulla. Sarebbe in questo modo stato violato il suo diritto a produrre quella documentazione che avrebbe potuto provare lo stato delle cose.

Chiedeva volersi dichiarare nulla la cartella impugnata con vittoria di spese.

Si costituiva l'ufficio che al contribuente era stato inviato un avviso di irregolarità a mezzo lettera raccomandata. Sosteneva anche che la contribuente non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ritenendo che non vi fossero vizi della cartella e che la stessa era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità. Riteneva anche che la parte ricorrente nel corso del giudizio non avesse fornito prova di quanto affermato. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Presenta appello la contribuente sostenendo che l'ufficio non aveva provato con l'avviso di ricevimento che il contribuente avesse ricevuto la comunicazione di irregolarità e che pertanto, in violazione dello Statuto del contribuente, la cartella inviata gli era da dichiararsi nulla.

Sostiene di aver provato all'ufficio che il pagamento era avvenuto con l'errata indicazione di codice sul modello F24 (6011 invece che 6010) e che comunque il mancato invio della comunicazione le ha impedito di utilizzare per il pagamento i crediti da lei vantati in compensazione, modalità possibile solo a seguito della comunicazione e non più praticabile invece a seguito dell'invio della cartella.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituisce l'Agenzia ed in primo luogo, nel suo atto, sostiene che è ormai giurisprudenza di legittimità consolidata quella che ritiene che il mancato invio della comunicazione prima della cartella emessa ai sensi dell'art 36bis Dpr 600/73 non determini la nullità della stessa cartella. Nella fattispecie in esame, comunque, la comunicazione sarebbe stata inviata come da documentazione già fornita in primo grado.

Nel merito la parte fornirebbe una presunta prova di un errato codice sul mod. F24 ma non produrrebbe alcuna prova per le altre contestazioni - omessi versamenti - indicate sulla cartella.

Da ultimo l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non sarebbe sorretto da una valida procura alle liti, poiché la stessa non sarebbe stata autenticata. Ancora sostiene che l'atto di appello sia generico e non suffragato da una idonea esposizione dei motivi in fatto ed in diritto. Da ultimo evidenzia che la parte propone domande nuove e non sempre chiare in questo grado di giudizio e che pertanto queste

ultime sono inammissibili. Ribadisce che la parte ha comunque contestato una sola delle riprese effettuate con la cartella lasciando pertanto impregiudicate le altre.

Chiede di volersi dichiarare l'appello inammissibile, e comunque rigettarlo condannando il contribuente al pagamento delle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti esposto dalle parti, passa all'esame dei fatti di causa.

Va anzitutto esaminata la questione della comunicazione di irregolarità che il contribuente sostiene non essergli stata notificata e che pertanto inficerebbe tutta la seguente attività dell'Ufficio.

Soccorre sul punto la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo n. 795/2011) che in merito ha più volte ribadito che la norma prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000, è chiara nell'affermare che l'obbligo a invitare il contribuente sussiste esclusivamente qualora sorgano "... incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Solo in questi casi, l'iscrizione a ruolo di un tributo che avvenga a seguito di liquidazione della dichiarazione deve essere sanzionata con la nullità se non preceduta da invito a comparire.

Quando invece si tratti di un ruolo emesso conseguentemente ad un omesso versamento di tributi correttamente dichiarati non sussistono le rilevanti incertezze in merito al contenuto della dichiarazione fiscale cui fa riferimento il citato articolo 6.

Insomma la sanzione di nullità prevista dall'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, è comminabile soltanto alla duplice condizione che sorgano dubbi o incertezze in ordine al contenuto della dichiarazione (vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate) e che le menzionate incertezze si riferiscano ad aspetti rilevanti della dichiarazione (si vedano anche Cassazione 17396/2010 e 22035/2010).

Nel caso di specie pertanto, la nullità non può essere applicata poiché trattasi di ruolo conseguente a un omesso versamento rilevato in sede di controllo automatizzato effettuato sui dati inseriti dal contribuente in dichiarazione.

Per completezza si sottolinea che, nel caso esaminato, non sussiste neppure l'obbligo di comunicare l'esito del controllo automatizzato (cosiddetto avviso bonario) previsto ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973. Secondo la Cassazione (si veda Cass. n. 22035/2010), infatti, l'esito va comunicato "... solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" con la precisazione che, in ogni caso, "... non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità".

In effetti, sia l'articolo 36-bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia l'articolo 54bis, comma 3, in materia di Iva, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell'imposta, come si evince dai due commi precedenti) è "diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione": ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella ... di imposta regolare ma non versata; di conseguenza, il richiamo a questo articolo, contenuto nel 54-bis, è fatto nei casi di dichiarazione erronea in sede di controllo automatico (Cassazione 7160/2009).

Passando ora all'esame delle prove addotte dal contribuente a sostegno delle sue lagnanze appare evidente, anche da quanto dallo stesso esposto nell'atto di appello, pag.

4 - "la contribuente certa delle proprie ragioni ed argomentazioni non ha prodotto documenti considerato... confidando", che manca agli atti qualsivoglia prova delle affermazioni fatte, come già sul punto aveva statuito la sentenza di primo grado.

Detta sentenza non può pertanto che essere pienamente confermata, e l'appello della società va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e

PQM

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA per diritti ed onorari.